

XVIII legislatura

A.S. 2470:

"Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali"

Dicembre 2021
n. 278



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2470: "Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali"». NL278, dicembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Misure urgenti per l'anticipo di spese</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia</i>)	2
Articolo 3 (<i>Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19</i>)	12
Articolo 4 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	13

Articolo 1 (Misure urgenti per l'anticipo di spese)

Il comma 1 incrementa di 1.450 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, in favore del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale e a titolo di contributo in conto impianti.

Il comma 2 incrementa di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo ai sensi dell'articolo 4.

La RT afferma che la stima dell'onere di cui al comma 2 è stata elaborata in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono stati già assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure di acquisto centralizzate gestite dalla commissione europea.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

norma	Descrizione	s/e	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
c.1	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge n. 266 del 2005- Contributo a Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale	s	k	1450				1450				1450				
c.2	Incremento Fondo sanità vaccini da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 178/2020	s	c	1850				1850				1850				

Al riguardo, pur essendo entrambi gli oneri configurati come tetti di spesa, sarebbero utili maggiori informazioni sui fabbisogni sottostanti, con riferimento agli investimenti da effettuare sulla rete ferroviaria e al costo dei farmaci e vaccini e ai quantitativi che si prevede di acquistare.

In relazione agli effetti sui saldi, pienamente scontati sul 2021, andrebbe confermata l'assenza di effetti nel 2022 e quindi l'immediata spendibilità delle somme, pur molto

rilevanti, in parte in conto capitale e pur essendo la norma entrata in vigore a soli venti giorni dalla fine del 2021.

Si ricorda che RFI, destinataria delle risorse di cui al comma 1, rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, per cui i relativi effetti sul saldo di indebitamento netto si dovrebbero registrare solo con l'effettivo pagamento delle spese da parte della stessa e non solo per il trasferimento delle risorse dallo Stato.

Articolo 2

(Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia)

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia e di euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro "straordinario" del personale delle Forze di polizia, ai fini della prosecuzione dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in atto.

La RT certifica l'ammontare della quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente disposizione, per il periodo 1° agosto – 31 dicembre 2021, che è stata ivi predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliero impiegate durante il 2020 e nel periodo marzo giugno 2021, ed è stata effettuata sulla base delle unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare, quantificabili in 20.500 unità, cui si aggiungono 1.500 appartenenti alle polizie locali.

Più precisamente, riferisce che per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 7.500 unità, per l'Arma dei Carabinieri di 10.000 unità e per la Guardia di Finanza di 3.000 unità.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile *pro capite* per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 15 ore, in aggiunta a quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Evidenzia che l'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di € 19,79.

Pertanto, la quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l'ordine pubblico in sede, mentre per l'effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i cinque mesi interi ma limitatamente a 75 giornate complessive

pro capite (15 mensili) rispetto al totale delle 153 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione.

Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire frequenti e ricorsivi cambiamenti in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dell'evoluzione delle "varianti" virali, che comporta la modulazione dell'impiego del personale nei termini di cui sopra.

Soggiunge che, rispetto alle pregresse fasi di impiego delle Forze di polizia, l'attività operativa non è più svolta prevalentemente mediante servizi di ordine pubblico, ma tramite servizi finalizzati a prevenire od interrompere assembramenti, ovvero tramite controlli e interventi domiciliari volti a contenere possibili situazioni di contagio.

Tale determinazione, facendo leva sull'esperienza del periodo marzo–giugno 2021, durante il quale le giornate di ordine pubblico sono state quantificate in 20-25 mensili, induce a prevedere per il prossimo periodo una possibile diminuzione delle giornate di ordine pubblico e un corrispondente incremento delle ore di lavoro straordinario, stimandosi all'incirca in 15 ore il surplus da autorizzare in aggiunta ai normali limiti mensili *pro capite*.

Tutto ciò consente di poter sostenere in questo momento, cioè a pochi mesi dalla chiusura del corrente esercizio finanziario, che le risorse finanziarie attualmente disponibili sui pertinenti capitoli di spesa siano sufficienti, per il periodo qui considerato, a far fronte alla corresponsione delle relative indennità di ordine pubblico, per cui non si ritiene necessario avanzare alcuna richiesta di integrazione delle stesse.

Di contro, a fronte della predetta diminuzione dei servizi di ordine pubblico si associa un accresciuto ricorso ai servizi congiunti, durante i quali, al fine di non gravare in modo esclusivo sulle singole Forze di polizia, il relativo personale, ed in particolare quello appartenente alla Polizia di Stato, viene impiegato congiuntamente al personale delle Forze armate in attività di perlustrazione e pattugliamento.

Certifica che la quantificazione della relativa spesa è stata determinata tenendo in considerazione sia l'importo giornaliero della relativa indennità, pari ad euro 29,43, sia il numero di unità mediamente coinvolte, nonché le giornate di effettivo impiego in tali servizi.

Evidenzia, inoltre, che per le attività di ordine pubblico la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggio per il personale delle sole Forze di polizia è stata calcolata per 153 giorni.

In particolare, per il vitto, si prevede un solo pasto giornaliero in più rispetto agli ordinari servizi di mensa già garantiti con i vigenti stanziamenti di bilancio, con la parametrizzazione a 10 euro della spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, e a 6 euro per l'Arma Carabinieri, in ragione della maggiore capillarità territoriale dei reparti dell'Arma che possono fruire delle mense di servizio.

Quanto all'alloggiamento, riferito ai soli servizi fuori sede, è stata prevista una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le

strutture dell'Amministrazione, valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza, mentre per l'Arma dei Carabinieri, in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio, si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile intorno al 30%.

POLIZIA DI STATO

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	5 mesi
Unità giornaliere impiegate:	n.	
7.500		
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	15
- Importo orario	€	19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 7.500 unità € 19,79 (costo mensile)	€	2.226.375
Stima costo complessivo per n. 5 mesi	€	<u>11.131.875</u>

- A2 Servizi congiunti con il personale delle Forze armate

Le unità della Polizia di Stato da impegnare in attività di perlustrazione e pattugliamento - svolte congiuntamente al personale delle Forze armate - finalizzate all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza nazionale epidemiologica da Covid-19, sono state stimate in 200 al giorno, anche in considerazione dell'andamento dei servizi congiunti ad oggi disposti con ordinanze dei Questori.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche delle 153 giornate di impiego pro-capite previste, nonché dell'importo giornaliero della relativa indennità, pari ad euro 29,43.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni
Unità giornaliere impiegate:	n.	200
Importo indennità servizi congiunti	€	29,43
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:	€	<u>900.558</u>

- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni
Unità impiegate:	n.	2.250
Pasti giornalieri	n.	2.250
Costo medio del pasto	€	10
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:	€	<u>3.442.500</u>
(n. 2.250 unità x giorni 153 x euro 10,00)		

- A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni
Unità impiegate:	n.	2.250
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n.	900
numero camere per sistemazione in doppie	n.	450
costo medio per camera	€	50
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:	€	<u>3.442.500</u>
(n. 450 camere x giorni 153 x euro 50,00)		

RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 11.131.875
Servizi congiunti	€ 900.558
Servizi di mensa	€ 3.442.500
Alloggiamento	€ 3.442.500
T o t a l e	€ 18.917.433

ARMA DEI CARABINIERI**A) Spese per il personale:****- A1 Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	5 mesi	
Unità giornaliera impiegate:	n.		10.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	15	
- Importo orario	€		19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 10.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	2.968.500	
Stima costo complessivo per n. 5 mesi	€	14.842.500	

- A2 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni	
Unità impiegate:	n.		3.000
Pasti giornalieri	n.	3.000	
Costo medio del pasto	€	6	
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:			
(n. 3.000 unità x giorni 153 x euro 6)	€	2.754.000	

- A3 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni	
Unità impiegate:	n.		3.000
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n.		900
numero camere per sistemazione in doppie	n.		450
costo medio per camera	€	50	
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:			
(n. 450 camere x giorni 153 x euro 50)	€	3.442.500	

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 14.842.500
Servizi di mensa	€ 2.754.000
Alloggiamento	€ 3.442.500
Totale	€ 21.039.000

GUARDIA DI FINANZA

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	5 mesi	
Unità giornaliera impiegate:	n.	3.000	
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	15	
- Importo orario	€	19,79	
n. 15 ore pro-capite mensili x 3.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	890.550	
Stima costo complessivo per n. 5 mesi	€	4.452.750	

- A2 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni	
Unità impiegate:	n.	900	
Pasti giornalieri	n.	900	
Costo medio del pasto	€	10,00	
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi: (n. 900 unità x giorni 153 x euro 10)	€	1.377.000	

- A3 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni	
Unità impiegate:	n.	900	
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n.	360	
numero camere per sistemazione in doppie	n.	180	
costo medio per camera	€	50,00	
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi: (n. 180 camere x giorni 153 x euro 50,00)	€	1.377.000	

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 4.452.750
Servizi di mensa	€ 1.377.000
Alloggiamento	€ 1.377.000
Totale	€ 7.206.750

POLIZIE LOCALI

Evidenzia poi che l'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Risulta previsto un impiego di 1.500 unità per il periodo 1° agosto – 31 dicembre 2021, ma l'impiego di ciascuna unità è calcolato non per ogni giornata dei cinque mesi, ma limitatamente a 75 giornate complessive procapite (15 mensili) rispetto al totale delle 153 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede e per le medesime giornate individuate per le Forze di polizia.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre)	n. 75 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico	in sede n. 1.500
- Stima costi in sede	
n. 1.500 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 75	€ 1.940.625
TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI	€ 1.940.625

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELL'ULTERIORE FABBISOGNO DA FINANZIARE:

Polizia di Stato	€ 18.917.433
Arma dei Carabinieri	€ 21.039.000
Guardia di Finanza	€ 7.206.750
Polizie locali	€ 1.940.625
TOTALE	€ 49.103.808

Infine reca la tavola di sintesi degli oneri complessivi previsti per il dispositivo.

PERIODO: 1° AGOSTO – 31 DICEMBRE 2021

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma dei Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie locali	Totale
Lavoro straordinario	11.131.875	14.842.500	4.452.750	0	30.427.125
Servizi congiunti	900.558	0	0	0	900.558
Ordine pubblico	0	0	0	1.940.625	1.940.625
Servizi di mensa	3.442.500	2.754.000	1.377.000	0	7.573.500
Alloggiamento	3.442.500	3.442.500	1.377.000	0	8.262.000
Totale	18.917.433	21.039.000	7.206.750	1.940.625	49.103.808

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/ maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PdS	s	c	11,1				11,1				11,1			
	e	t/c					5,4				5,4			
PdS	s	c	0,9				0,9				0,9			
	e	t/c					0,4				0,4			
PdS	s	c	3,4				3,4				3,4			
PdS	s	c	3,4				3,4				3,4			
CC	s	c	14,8				14,8				14,8			
	e	t/c					7,2				7,2			
CC	s	c	2,8				2,8				2,8			
CC	s	c	3,4				3,4				3,4			
GdF	s	c	4,5				4,5				4,5			
	e	t/c					2,2				2,2			
GdF	s	c	1,4				1,4				1,4			
GdF	s	c	1,4				1,4				1,4			
P.L.	s	c	1,9				1,9				1,9			
	e	t/c					0,9				0,9			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT fornisce un quadro dettagliato dei dati e parametri adottati nella stima delle spese considerate ai fini della individuazione delle autorizzazioni di spesa, per ciascuna delle Amministrazioni del comparto sicurezza, relativamente alla proroga del dispositivo di contrasto all'emergenza COVID sino al 31 dicembre 2021, che appaiono ad un primo esame verificabili alla luce dei corrispondenti canoni e parametri dettati dalla normativa vigente, sembrerebbe non di meno opportuna la richiesta di alcuni chiarimenti.

Innanzitutto, si osserva che la RT sembra essere stata predisposta alcuni mesi fa e non in occasione del presente decreto, facendo espresso riferimento a "pochi mesi dalla chiusura del corrente esercizio finanziario" e recando soltanto previsioni per il periodo agosto-dicembre 2021, mentre ormai si dovrebbe disporre anche di dati di consuntivo per la prima parte del periodo per cui sarebbe opportuno disporre di dati più aggiornati.

Poi, andrebbero richieste alcune delucidazioni circa i parametri considerati dalla RT per le distinte aliquote di spesa, con riferimento al numero complessivo di unità di cui si prevede l'impiego, in ragione giornaliera, per ciascuna Amministrazione del comparto sicurezza (riquadri A1 della RT), e al costo medio orario di lavoro straordinario ivi considerato (19,79 euro), fornendosi, ove possibile, anche elementi conoscitivi in merito all'articolazione per gradi e carriere dei contingenti giornalieri di personale di cui si prevede l'impiego ¹. Incidentalmente, si osserva che solo tale

¹ Su punto, si osserva che la normativa vigente prevede, per le forze di polizia a ordinamento civile, all'articolo 6 del D.P.R. 39/2018, che la misura oraria che varia in un range che varia dai 15,67 euro per il compenso in turno "feriale", che diventano 17,72 euro in turno notturno o festivo e 20,45 euro in turno festivo notturno, per

informazione consentirebbe anche di verificare la certificazione della RT, circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie che attualmente sarebbero già disponibili a legislazione vigente, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato, ai fini della prevista corresponsione anche delle indennità di ordine pubblico, per cui appare indispensabile la richiesta di specifiche indicazioni in merito al dettaglio dei capitoli su cui risulterebbero tali disponibilità in conto 2021, per ciascuna delle amministrazioni delle FFPP contemplate dalla misura in esame.

Informazioni aggiuntive andrebbero richieste pure relativamente ai servizi congiunti con il personale delle Forze armate, per cui la RT considera l'importo giornaliero della relativa indennità pari a 29,43 euro², e il numero di unità mediamente coinvolte (200 al giorno). Inoltre, andrebbe escluso che vi siano oneri emergenti anche per la copertura dei fabbisogni di spesa delle Forze Armate, tenuto conto anche che tali forze non sono contemplate nelle quantificazioni dei fabbisogni di spesa indicati nella RT in esame in relazione alla proroga in esame.

Ulteriori informazioni andrebbero poi richieste circa il previsto impiego per soli 75 giorni complessivi (15 giorni al mese da agosto a dicembre) per le unità appartenenti alle Polizie Locali, di cui è previsto l'impiego nei dispositivi "congiunti"³, per cui la RT stima l'onere relativo al riconoscimento della specifica anche della indennità giornaliera di ordine pubblico sulla base di un valore "medio" di cui andrebbe confermata la congruità (17,25 euro). In proposito, si segnala, infatti, che l'articolo 10 del D.P.R. 164/2002 stabilisce la misura dell'indennità citata determinata in 26 euro lordi nel caso il servizio di O.P. sia prestato comunque fuori sede e di 13 euro lordi qualora il servizio sia prestato in sede.

Quanto alla stima della spesa prevista per i pasti del personale impiegato fuori sede nei dispositivi di controllo, occorre poi evidenziare che la RT utilizza due parametri

il grado apicale della carriera non dirigenziale (grado di commissario capo ed equiparati), a fronte dei analoghi corrispondenti valori base di 10,95 euro, di 12,39 euro e di 14,3 euro per il grado iniziale di Agente. Per le forze di polizia a ordinamento militare (Arma CC e Corpo della GdF), l'articolo 22 del medesimo decreto prevede un misure orarie analoghe dei valori nel *range* che va dal grado apicale di Capitano a quello iniziale di Carabiniere/Finanziere.

² Per tutti i militari delle Forze Armate in servizio di vigilanza è infatti stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPS del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia

³ L'estensione di tale indennità anche alle unità di P.L. impiegate nei dispositivi di controllo è stata prevista da apposita circolare del ministero dell'interno. Ivi si prevede che l'estensione dell'indennità di ordine pubblico al personale della P.L. non rappresenta una disposizione a regime, ma, specifica la circolare sopra richiamata, è un provvedimento applicato "unicamente ed eccezionalmente" in questo periodo di emergenza. Il costo sostenuto dalle amministrazioni locali per l'indennità in questione viene rimborsato dallo Stato. Per tale motivo, è necessario provvedere, entro il 10 del mese successivo alla rendicontazione degli oneri sostenuti a titolo di indennità di ordine pubblico e dei relativi contributi previdenziali e Irap. Tale rendicontazione va inviata alla Prefettura di competenza del Ministero dell'interno. Si precisa che "oltre a essere incompatibile con il trattamento economico di missione, con l'indennità per servizi esterni e con l'indennità per servizi congiunti con le FF.AA. - non deve nemmeno essere attribuita "tout court" a ogni tipologia di servizio esterno". La predetta incompatibilità opera anche nei confronti dell'indennità di servizio esterno prevista dall'art. 56-quinques del CCNL comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018. Cfr. Ministero dell'interno, Circolare n. 7216 del 16 marzo 2020.

diversi: 10 euro per Polizia di Stato e Guardia di Finanza e 6 euro per Arma Carabinieri, a ragione della "maggiore capillarità territoriale dei reparti dell'Arma che possono fruire delle mense di servizio". Al riguardo, si osserva che la maggior capillarità dei servizi mensa dovrebbe ridurre il quantitativo di pasti aggiuntivi ma non l'onere medio. È possibile che il risultato finale della quantificazione si equivalga ma la procedura di calcolo non appare corretta. Si osserva poi che l'abbattimento del parametro per il pasto non è proporzionale a quello per gli alloggi, dove la RT prevede il 40% dell'intera forza impiegata per Polizia di Stato e Guardia di Finanza e il 30% per l'Arma dei Carabinieri. Quindi, per i pasti l'onere medio dei Carabinieri è pari al 60% dell'onere delle altre forze, mentre per gli alloggi l'onere medio dei Carabinieri è il 75% dell'onere delle altre forze.

Infine, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si ravvisa solo la necessità di richiedere i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁴.

Il comma 2 autorizza la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemologica, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021.

Il comma 3 dispone la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 53.051.913 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 4.

La RT aggiunge che, sempre al fine di proseguire, anche per i mesi da agosto a dicembre 2021, si rende altresì necessaria l'attuazione di misure volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine, è dunque prevista una spesa complessiva aggiuntiva a quella di cui al comma 1, di euro 3.948.105 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro "straordinario" anche per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 2021.

Ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di euro 19,79 per 570 unità di personale, per un periodo di mesi cinque (stante il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021).

⁴ Paragrafo 5.

Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 70 ore mensili *pro capite* per la specifica esigenza.

Evidenzia che il criterio di quantificazione del costo medio unitario dell'ora di straordinario, risulta coerente con il parametro già impiegato in sede di redazione di altri atti normativi di analoga portata, recanti misure urgenti poste in essere per far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, e precisamente avuto riguardo allo stanziamento disposto con l'articolo 74, comma 7, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, nonché con quanto previsto dal D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, ove all'articolo 219, comma 3, è stato disposto l'incremento del *plafond* stanziato dal predetto articolo 74, comma 7; da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), dell'articolo 35, comma 4, del D.L. 41/2021 e dal DL 73/2021.

Rappresenta, inoltre, che l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri è resa estremamente complicata dall'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla diversità delle qualifiche del personale impiegato per garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, che deve di volta in volta essere individuato sul territorio, nonché dal continuo avvicendamento del personale stesso, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l'ordine e la sicurezza degli istituti, indipendentemente dal grado rivestito e/o dalla qualifica di appartenenza.

Sottolinea, infine, che l'importo medio in esame è sostanzialmente coincidente con quello indicato per l'anno 2020 nel decreto interministeriale di concerto tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e Finanze relativo alla corresponsione dello straordinario al personale appartenente alle Forze di Polizia (ordine pubblico).

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è dunque pari ad euro 3.948.105 in relazione al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
70 ore	5 mesi	570 unità	19,79 euro	3.948.105,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/ maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.2	s	c	3,9				3,9				3,9			
c.2	e	t/c					1,9				1,9			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, confermandosi che la RT fornisce anche per tali oneri un quadro dettagliato dei dati e parametri adottati nella stima della spesa specificamente da sostenersi da parte dell'Amministrazione penitenziaria, relativamente ai fabbisogni riconducibili alla proroga del dispositivo di contrasto all'emergenza COVID e per la Polizia penitenziaria sino al 31 dicembre 2021, che appare pienamente corrispondente ai canoni retributivi di massima dettati dalla normativa vigente, andrebbero non di meno richieste alcune indicazioni supplementari, al fine di comprovarne il grado di prudenzialità. A tale proposito, pur considerando che la RT precisa che l'individuazione di parametri si sarebbe resa "estremamente complicata dalla diversità delle qualifiche del personale della Polizia penitenziaria impiegato per garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari e del loro continuo avvicendamento", andrebbe richiesto un quadro di sintesi, recante l'illustrazione del dispositivo d'impiego medio che si prevede per citato personale, fornendosi indicazioni - sia pure di massima - circa il grado e le carriere dai componenti di ciascun dispositivo.

Infine, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si conferma la richiesta dei quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Sul comma 3, ritenuto il suo valore ordinamentale, si rinvia all'articolo 4.

Articolo 3

(Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, che condiziona le pubbliche erogazioni al previo pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente a carico del destinatario delle provvigioni.

La RT afferma che la disposizione in argomento, trattandosi di una norma di interpretazione autentica relativa all'inapplicabilità della procedura prevista dal citato articolo 48-*bis* ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò scaturisce dal fatto che i contributi a fondo perduto in questione, erogati con finalità di sostegno economico alle imprese in ragione all'emergenza Covid (oltretutto esente da imposizione), non possono che derogare alla procedura prevista dall'art. 48-*bis* del T.U. sulla riscossione, che ha finalità essenzialmente recuperatorie.

Inoltre, le erogazioni massive di contributi correlati all'emergenza COVID-19, quale occasione di verifica di eventuali inadempimenti del contribuente beneficiario di

pagamenti da parte della P.A., non potevano essere state considerate all'epoca dell'introduzione dell'articolo 48-*bis* nella formulazione vigente non determinandosi, pertanto, effetti finanziari sul maggior gettito da riscossione coattiva ascritto alla disposizione.

Al riguardo, anche se non appaiono del tutto persuasive le argomentazioni addotte dalla RT, giacché la prima sembra presupporre ciò che dovrebbe dimostrare, mentre la seconda sembra anticipare al momento dell'introduzione nell'ordinamento dell'articolo 48-*bis* l'effetto che in realtà deriva dai criteri di contabilizzazione seguiti nel quantificare gli oneri correlati agli aiuti in questione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso appunto che gli oneri per i sussidi correlati alla pandemia sono stati calcolati senza valutare l'impatto (in termini di minori erogazioni) derivante dall'eventuale applicazione della richiamata normativa, per cui i tendenziali di spesa risultano già escludere i risparmi (valutando appunto la spesa al lordo degli stessi) che viceversa si registrerebbero qualora venga applicato il citato articolo 48-*bis*.

Articolo 4 ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021:

- a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (assegno temporaneo per i figli minori);
- b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente (cap. 2999/MEF, con stanziamento di 1,5 miliardi di euro e disponibilità residue al 30 novembre 2021 di circa 495 milioni di euro e al 10 dicembre 2021 di circa 95 milioni di euro), di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale (cap. 7496, con stanziamento di 2 miliardi e disponibilità residue al 30 novembre 2021 di circa 658 milioni di euro e al 10 dicembre 2021 di circa 58 milioni di euro), di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3051 - Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione)
- e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7591 - Fondo di parte capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione);

- f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato finalizzate al finanziamento di iniziative in favore dei consumatori), che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
- g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cap 3891 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con stanziamento di 200 milioni di euro e disponibilità residue al 30 novembre 2021 di 200 milioni di euro e al 10 dicembre nessuna disponibilità);
- h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cap. 1497 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici);
- i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
- l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (risorse destinate a finanziare le prestazioni di integrazione salariale);
- m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (risorse destinate a contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici), già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
- n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (ulteriori contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici), già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
- o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (cap. 7593 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze);
- p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Lett.	Descrizione	s/e	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
a	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3 del Dl n. 79/2021- Assegno temporaneo per i figli minori	s	c	-497				-497				-497			
b	Utilizzo fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196/2009	s	c	-400				-400				-400			
c	Utilizzo fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196/2010	s	k	-600				-600				-600			
d	Riduzione del fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2011- MEF	s	c	-40				-40				-40			
e	Riduzione del fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2011- MEF	s	k	-50				-50				-50			
f	Sanzioni antitrust-di cui all'articolo 148, comma 1 della legge n. 388/2000-utilizzo somme versate all'entrata non più riassegnate che restano acquisite all'erario	e	ext	40											
f	Mancate riassegnazioni delle Sanzioni antitrust-di cui all'articolo 148, comma 1 della legge n. 388/2000- che restano acquisite all'erario	s	c					-40				-40			
g	Riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330 della legge n. 160/2019	s	c	-200				-200				-200			
h	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290 della legge n. 160/2019 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici- Superbonus	s	c	-10				-10				-10			
i	Ulteriori misure CIGO, fondi di solidarietà, assegno ordinario, CIGD e ulteriori 120 giornate CISOA- di cui all'articolo 8, comma 13 del Dl n. 41/2021-Prestazioni	s	c	-148				-148				-148			
i	Ulteriori misure CIGO, assegno ordinario e CIGD e ulteriori 120 giornate CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del Dl n. 41/2021 - Contribuzione figurativa	s	c	-52											
l	Fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 8, comma 7 del Dl n. 41/2021- prestazione	s	c	-90				-90				-90			
l	Fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 8, comma 7 del Dl n. 41/2021-contribuzione figurativa	s	c	-60											

m	Versamento all'entrata delle risorse disponibili nella CS 1778 relative ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 12 del DI n. 41/2021	e	ext	300										
m	Minore spesa relativa ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 12 del DI n. 41/2021	s	c					-300				-300		
n	Versamento all'entrata delle risorse disponibili nella CS 1778 relative ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 29 del DI n. 73/2021	e	ext	868										
n	Minore spesa relativa ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 29 del DI n. 73/2021	s	c					-868				-868		
o	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008	s	k					-93				-93		

La RT afferma che alla copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede con le seguenti modalità:

- a) quanto 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79. Dalle evidenze amministrative, opportunamente integrate per tener conto delle giacenze ancora esistenti per le domande già pervenute e dalla stima delle domande che perverranno fino alla fine dell'anno, la spesa complessiva 2021 relativa all'assegno temporaneo risulta stimabile per la RT in 1.083 milioni di euro, di cui 385 milioni per l'integrazione dell'Assegno Temporaneo sul Reddito di Cittadinanza. Il minor onere complessivo stimato per l'anno 2021 (luglio-dicembre), risulta dunque pari a 497 milioni di euro. Nei prospetti che seguono la RT riporta i dati di dettaglio relativi alle stime. Valori di dettaglio per la stima degli importi di AT pagati fino alla fine dell'anno 2021 per mese di presentazione della domanda:

Mese di presentazione della domanda	Numero medio minori	Mese di pagamento*						TOTALE
		LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
LUGLIO	329.000	47.589	44.568	44.745	44.745	44.745	44.745	271.137
AGOSTO	75.000	9.830	9.707	9.738	9.738	9.738	9.738	58.490
SETTEMBRE	175.000	26.190	26.100	26.253	26.253	26.253	26.253	157.303
OTTOBRE**	180.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	140.400
NOVEMBRE**	180.000					23.400	23.400	46.800
DICEMBRE**	180.000						23.400	23.400
TOTALE		107.009	103.776	104.136	104.136	127.536	150.936	697.530

* I dati relativi ai pagamenti di luglio, agosto e settembre sono stati incrementati rispetto ai dati effettivi per tener conto delle giacenze ancora da liquidare

** I pagamenti relativi alle domande successive a settembre, sono stati stimati sulla base della numerosità delle domande di ottobre e dei valori medi dell'AT rilevati nel primo trimestre di vigenza della misura (130 euro mensili per minore)

Valori di dettaglio per la stima dell'integrazione AT pagata su RdC fino alla fine dell'anno 2021

- b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La RT sottolinea che tale utilizzo è reso possibile in ragione del fatto che l'importo del fondo da destinare alla riassegnazione dei residui passivi perenti è stato rideterminato in considerazione delle richieste di reiscrizione, formulate ai sensi del DPR 24 aprile 2001 n. 270, che sono effettivamente pervenute in misura inferiore alle previsioni;
- c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La RT evidenzia che tale utilizzo è reso possibile in ragione del fatto che l'importo del fondo da destinare alla riassegnazione dei residui passivi perenti è stato rideterminato in considerazione delle richieste di reiscrizione, formulate ai sensi del DPR 24 aprile 2001 n. 270, che sono effettivamente pervenute in misura inferiore alle previsioni;
- d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non

sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

- g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La RT chiarisce che la riduzione si rende possibile considerato che il DDL è in corso di discussione parlamentare e ciò comporterà il mancato utilizzo delle predette risorse per le finalità previste;
- h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'attribuzione di risorse per il c.d. cashback. La RT dichiara che le risorse in questione sono disponibili tenuto conto dei pagamenti disposti con riferimento a quanto maturato dagli aderenti l'iniziativa in questione nel corso del 2021;
- i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). Secondo la RT, l'attuale dimensione dell'autorizzazione di spesa in esame a seguito delle successive rideterminazioni è pari a 347,9 mln di euro per l'anno 2021 con la riduzione di 200 mln di euro viene rideterminati in 147,9 mln di euro per l'anno 2021, che sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili risulta, con sufficienti margini di prudenzialità, adeguata per il soddisfacimento del riconoscimento degli istituti in esame. Dalla disposizione deriva pertanto una minore spesa per 200 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e di 148 mln di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (minori prestazioni);
- l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. La RT sottolinea che la disposizione, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti dai c.d. fondi alternativi, riduce l'autorizzazione di spesa destinata a finanziare le prestazioni di integrazione salariale riconosciute dai medesimi fondi alternativi per complessivi 150 milioni di euro per l'anno 2021. Dalla disposizione deriva una minore spesa in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto (minori prestazioni);
- m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. La RT afferma che tali somme risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento ai contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- n) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Anche per tali somme la RT evidenzia che esse risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento agli ulteriori contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154;
- p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che i valori complessivi degli oneri recati al comma 1 del presente articolo sono coerenti con quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In relazione alle coperture, si effettuano le seguenti osservazioni:

- in merito alla lettera a), si prende atto dei dati presentati e, di conseguenza, dei risparmi attesi, qui utilizzati a copertura. Va tuttavia rilevato che sull'integrazione dell'Assegno temporaneo sul RdC la RT fornisce soltanto il dato complessivo degli oneri attesi entro fine anno (385 milioni), senza allegare un quadro riepilogativo il che preclude qualsiasi possibilità di riscontro, per quanto sommario (la RT reca una riga "Valori di dettaglio per la stima dell'integrazione AT pagata su RdC fino alla fine dell'anno 2021" ma lo spazio sottostante è vuoto). Per i restanti oneri relativi all'assegno temporaneo (quasi 698 milioni di euro) si rappresenta che un certo grado di aleatorietà sembra caratterizzare anche i dati di luglio, agosto e settembre, atteso che le note alla tabella⁵ consegnata dalla RT accennano ad un incremento dei dati effettivi per tenere conto delle giacenze ancora da liquidare, il che suggerisce fra l'altro che ancora più incerte potrebbero essere le stime relative all'ultimo trimestre, fondate sulle domande presentate a ottobre. Inoltre, si rileva che la stima dell'onere mensile unitario medio assunta per l'ultimo trimestre (130 euro) non corrisponde affatto all'omologo valore medio del primo trimestre, bensì a quello medio riferibile al solo mese di agosto, mese con la più bassa numerosità, mentre la media per le domande di luglio si attesta sui 136 euro e quella per le domande di settembre sui 149 euro, il che suggerisce la possibilità di una sottostima degli oneri e

⁵ Si rappresenta che la legenda della tabella erroneamente indica che i valori monetari riportati sono in milioni di euro, mentre in realtà sono in migliaia di euro.

conseguentemente di una sovrastima dei risparmi, con ripercussioni automatiche circa la congruità della copertura⁶;

- in merito alle lettere b), c) e g), andrebbe chiarito se le somme sono effettivamente disponibili, atteso che da una interrogazione della banca dati della RGS la data più recente che mostra la disponibilità delle risorse è il 30 novembre 2021 mentre al 10 dicembre 2021 data antecedente alla data di pubblicazione del presente provvedimento in gazzetta ufficiale non risultano le necessarie disponibilità⁷;
- nulla da osservare, in rapporto alle coperture di cui alle lettere d) ed e) a valere sui fondi di parte corrente e di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che presentano le occorrenti disponibilità;
- relativamente alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla lettera f), pur considerando che le iniziative in favore dei consumatori sono finanziabili nel solo limite delle risorse effettivamente riassegnate, andrebbero comunque acquisiti elementi idonei a comprovare che a valere delle predette risorse non siano già stati assunti impegni di spesa;
- in relazione alla lettera i) (utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA), appare necessaria l'acquisizione dei dati che attesterebbero la congruità delle somme residue una volta operata la riduzione disposta dalla presente lettera rispetto alle esigenze, in particolare fornendo elementi di dettaglio circa l'ammontare delle domande pervenute ed attese entro la fine dell'anno, nonché l'importo unitario medio dei trattamenti, avendo anche riguardo al numero medio di giornate indennizzate. Si ricorda, sul punto, che l'articolo 8, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 aveva individuato uno stanziamento complessivo per la CISOA per il 2021 pari a 657,9 milioni di euro, dei quali 375,9 milioni di euro stanziati proprio con la medesima norma (277,6 milioni per prestazioni e 98,3 per contribuzione figurativa), i quali ultimi destinati teoricamente a 47.000 beneficiari per 120 giornate di trattamento medio. Successivamente, l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021 aveva ridotto l'autorizzazione di spesa di 300 milioni, portandola quindi a 357,9 milioni di euro, sulla base di risultanze di monitoraggio evidentemente risalenti al maggio 2021. Tutto ciò premesso, andrebbe anche chiarita la discrasia (10 milioni di euro) esistente fra la ricostruzione appena proposta e il dato di una

⁶ Peraltro, la RT relativa al decreto-legge introduttivo dell'assegno temporaneo prevedeva una spesa di competenza pari a 1.828 milioni di euro per il secondo semestre 2021 con una media mensile per minore di 112 euro. In particolare, si prevedeva che "Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio." Cfr. A.S. 2267, p.7-8.

⁷ Si rileva che la differenza delle disponibilità tra queste due date è esattamente quanto utilizzato alle lettere b), c) e g) del presente articolo a titolo di copertura.

somma attualmente ancora disponibile per la CISOA pari a 347,9 milioni riportato dalla RT. Sulla base della quantificazione operata dalla RT relativa al decreto-legge n. 41, poi, si evidenzia che i 147,9 milioni di euro che residuerebbero dopo la presente riduzione - *ceteris paribus* - garantirebbero la copertura degli oneri per tutta la CISOA 2021 per circa 18.500 lavoratori agricoli complessivi. Nulla da osservare sui differenti impatti della riduzione di spesa in esame sul SNF, da un lato, e sull'indebitamento e il fabbisogno, dall'altro, che riflettono, secondo proporzioni identiche a quelle precedentemente scontate, il fatto che parte degli oneri (quelli relativi alla contribuzione figurativa) deve essere contabilizzata soltanto in termini di SNF;

- anche in relazione alla lettera l) si chiede l'acquisizione di elementi di dettaglio circa le domande pervenute e quelle attese, nonché in ordine al valore e alla durata medi dei trattamenti, onde poter confermare la congruità delle risorse residue. Si ricorda che le risorse di cui ora si dispone la riduzione per 150 milioni in termini di SNF (90 per fabbisogno e indebitamento netto) ammontavano a 1.100 milioni di euro (660 milioni destinati alle prestazioni e 440 alla contribuzione figurativa);
- in riferimento alle lettere h), m) ed n), la RT afferma che le risorse risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti nel corso del 2021 senza però fornire ulteriori delucidazioni circa la idoneità delle risorse rimanenti, da erogare nella restante parte dell'anno 2021, per soddisfare le finalità previste dalla normativa vigente (*cashback* e contributi a fondo perduto);
- infine, in merito alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui alla lettera o), andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle predette risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2021 [Nota di lettura n. 267](#)
A.S. 2426: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"
- Nov 2021 [Nota di lettura n. 269](#)
A.S. 2437: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 270](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021 (**Atto del Governo n. 315**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 30:](#)
PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi
- " [Nota di lettura n. 271](#)
Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (**Atto del Governo n. 320**)
- " [Nota breve n. 25](#)
Le previsioni economiche di autunno 2021 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 272](#)
A.S. 2447: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 273](#)
A.S. 2449: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche"
- " [Nota di lettura n. 274](#)
A.S. 2448: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"
- " Nota di lettura n. 275
- " [Nota di lettura n. 276](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 325**)
- " [Nota di lettura n. 275](#)
Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 326**)
- Dic 2021 [Nota di lettura n. 277](#)
A.S. 2463: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"